



NOTAIO
RAFFAELE VANNINI
via de'Poeti n. 8
Bologna

Rep.n. 11993

Racc. n. 7654

-----**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

-----**DELLA**-----

-----**"FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS"**-----

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

Oggi, ventitré luglio duemiladiciannove-----

-----**23 luglio 2019**-----

In Bologna, in via Jacopo di Paolo n. 36, presso la sede della Fondazione ANT Italia Onlus, alle ore 11,40.-----

davanti a me dott. RAFFAELE VANNINI, notaio in Bologna, iscritto nel ruolo del collegio notarile di Bologna, è comparsa la signora:-----

- PANNUTI dott.ssa RAFFAELLA nata a Bologna il 14 gennaio 1973, codice fiscale: PNN RFL 73A54 A944Q, residente a Casalecchio di Reno in via Leonardo da Vinci n. 17, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della:-----

- "FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS" Ente Morale con sede in Bologna in via Jacopo di Paolo n. 36, codice fiscale 01229650377, Ente giuridicamente riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 9 marzo 1987 n. 5001/769, pubblicato sulla Gazzette Ufficiale n. 209 del 5 settembre 1987, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bologna in data 10 luglio 2001 n. 15, vol. 1, pag. 57;-----

Detta comparente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, mi chiede di assistere, redigendone il verbale, del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione.-----

Aderendo io notaio, do atto che la comparente, su unanime designazione dei presenti, assume la presidenza del consiglio.-----

La presidente, ai sensi del vigente statuto, avendo, preliminarmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constata e dà atto:-----

--- che il consiglio di amministrazione è stato regolarmente convocato in data 2 luglio 2019 mediante lettera inviata via posta elettronica/Fax/Pec;-----

--- che sono presenti i seguenti consiglieri, oltre a se medesima presidente del consiglio di amministrazione:-----

Alessandro Alberani, Gianluca dott. Galletti, Daniele Ravaglia, Marina Orlandi assenti giustificati la dott.ssa Campo Simona e il dott. Fabio Catani.-----

- che sono presenti tutti componenti del collegio sindacale:-----

dott. Gianfranco Tonasoli - Presidente -----

Dott. Dario Alessio Taddia-----

Dott. Andrea Cauli-----

Conseguentemente, dichiara validamente costituito questa Consiglio, ai sensi dello statuto sociale, in unica convocazione, e fa constare che pertanto esso può validamente discutere e deliberare sul seguente-----

-----**ORDINE DEL GIORNO**-----

1- Modifiche dello Statuto ella Fondazione ANT Italia Onlus ai sensi del DLGS 117/2017; esame e determinazioni conclusive; -----

2- Varie ed eventuali.-----

Si passa quindi a trattare l'unico argomento posto all'ordine del giorno.-----

1-MODIFICHE DELLO STATUTO -----

Il presidente espone al consiglio la necessità di adottare nuove norme relative al funzionamento della Fondazione e, dunque, un nuovo testo di statuto sociale, e ciò al fine di adeguarlo alla normativa di cui al d.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore) e

Registrato a Bologna

Agenzia delle Entrate

Ufficio di Bologna 2

il 31/07/2019

al n. 9375

Serie 1T

Esatti € zero

successive modificazioni ed integrazioni. Precisa altresì il Presidente che il nuovo testo di statuto, oltre all'adeguamento normativo innanzi detto, recepirà talune modifiche della disciplina sul funzionamento della Fondazione, al fine di conformarla alle concrete esigenze che sono emerse negli ultimi tempi. Invita poi il consulente dott. Claudio Orsini ad illustrare i contenuti delle modificazioni statutarie oggetto della proposta. -----

Prendendo la parola, il consigliere dott. Claudio Orsini illustra le singole modifiche statutarie che si propongono, con richiamo al testo distribuito ai presenti, iniziando da quelle che costituiscono un portato necessitato dal Codice del Terzo Settore, e soffermandosi in particolare sulle seguenti:-----

☐ art. 1, la Fondazione assumerà la denominazione di "FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI ETS" in conseguenza della iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.-----

☐ art. 3, ove si rende necessario inserire, individuandole nell'elenco tassativo contenuto nel Codice del Terzo Settore, una o più delle "attività di interesse generale" che condizionano la riconducibilità di ogni singolo soggetto non profit alla nuova generale categoria degli Enti del Terzo Settore, e come tale iscrivibile al nuovo Registro Unico del Terzo Settore ed ammissibile ai benefici fiscali e di accesso a contribuzioni come previste dalla nuova normativa. -----

☐ ancora art. 4, ove si rende necessario esplicitare le attività "diverse" secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale;-----

☐ artt. 6, nel quale si ribadisce il divieto di distribuire utili durante la vita della Fondazione a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali;-----

☐ si evidenzia l'eliminazione della categoria degli "Fondatori" e dei relativi organi in considerazione della inattività, già da parecchio tempo, degli stessi e della delibera adottata dai medesimi in data 20 luglio 2019;-----

☐ art. 7, ove si evidenzia la soppressione della figura del Segretario Generale al fine di alleggerire e semplificare la struttura organizzativa della Fondazione;-----

☐ art. 8, il quale prevede la nomina di un componente del Consiglio cooptato dal Consiglio medesimo il quale rimarrà in carica 3 esercizi;-----

☐ artt. 14 - 15 (nuovo), ove si prevede la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di un Organo di Controllo composto da tre membri oppure monocratico, oltre ad un supplente, con compiti estesi alla vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione e delle finalità solidaristiche della Fondazione: tale organo sarà obbligatorio al ricorrere dei presupposti di legge costituiti da parametri dimensionali (patrimonio e introiti di esercizio, oltre che di dipendenti) della Fondazione, e la nomina, qualora ne ricorrano le condizioni, di un Revisore Legale dei Conti o di una Società di Revisione legale;-----

☐ art. 17 (nuovo), ove si prevede l'obbligo di redigere anche un bilancio sociale al ricorrere dei presupposti di legge;-----

☐ art. 19.3 (nuovo) il quale prevede la possibilità di utilizzare nello svolgimento delle proprie attività di volontari;-----

☐ art. 21.5 (nuovo) il quale prevede che, in caso di scioglimento della Fondazione in base a delibera del consiglio di amministrazione, il patrimonio venga devoluto a favore di altri Enti del Terzo settore che perseguano le stesse finalità, previo parere favorevole della autorità preposta dalla legge. --

A conclusione dell'illustrazione riprende la parola il presidente dando atto che la disciplina contenuta nel nuovo testo di statuto si mostra conforme al dettato normativo di cui al d.lgs. 117/2017, anche con specifico riguardo alle disposizioni transitorie in esso contenute e, segnatamente, all'art. 101 del citato decreto ed al necessario coordinamento normativo creatosi a seguito dell'entrata in vigore del Codice del terzo settore.

In particolare avranno efficacia immediata quelle modifiche che non contrastano in alcun modo con la normativa vigente in materia di Onlus così come disciplinata dal Dlgs 460/1997, mentre tutte le altre avranno effetto dal momento della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dopo esauriente discussione il consiglio di amministrazione

- udita la relazione sulle modifiche statutarie,
- con votazione espressa per alzata di mano, alla unanimità dei presenti, nessun astenuto e nessun voto contrario,

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo dello statuto che si allega a questo atto sotto la lettera "A" così come riportato nella colonna di destra "VERSIONE IN VIGORE DALL'ISCRIZIONE AL RUNTS" subordinandone l'entrata in vigore alla iscrizione nell'istituendo Registro Unico del Terzo Settore;

- di mantenere in vigore, sino a detto momento, il vecchio testo di statuto che compare, nell'allegato "A" nella colonna sinistra "VERSIONE IN VIGORE DAL 23.7.2019" contenente le sole modifiche che non contrastano in alcun modo con la normativa vigente in materia di Onlus così come disciplinata dal Dlgs 460/1997 e, precisamente, quelle in materia di Organi, loro disciplina e funzionamento;

- di conferire altresì al Presidente specifico mandato, con i connessi poteri e facoltà, affinché possa procedere ad eventuali integrazioni e/o modificazioni del testo di statuto qui approvato, qualora ciò si rendesse necessario od opportuno ai fini della suddetta approvazione da parte delle Autorità Amministrative e della iscrizione, quando istituito, nel Registro del Terzo Settore;

Null'altro essendovi da deliberare in argomento, e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente proclama i risultati, dichiara chiuso il consiglio di Amministrazione alle ore 12,20.

La costituita dispensa me notaio dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io notaio ho redatto questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su fogli due per pagine sei fin qui, del quale ho dato lettura alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 12,20.

F.to: RAFFAELLA PANNUTI

RAFFAELE VANNINI notaio


Copia ad uso amministrativo su fogli *due per*
E' conforme al suo originale ai miei atti e relativi allegati.

Bologna, li

7 AGO. 2019

STATUTO
FONDAZIONE ANT ITALIA

VERSIONE IN VIGORE DAL 23.7.2019	VERSIONE IN VIGORE DALL'ISCRIZIONE AL RUNTS
<p>ARTICOLO 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE</p> <p>1.1 E' costituita - per trasformazione dell'Associazione ANT ONLUS, fondata in data 15 maggio 1978 - la Fondazione denominata "ANTItalia ONLUS" - (nel proseguo solo "Fondazione").</p> <p>1.2 Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, la Fondazione assume la qualificazione di ONLUS (per esteso Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo è inserita in ogni comunicazione e manifestazione della medesima rivolta al pubblico.</p> <p>ARTICOLO 2 SEDE</p> <p>2.1 La Fondazione ha sede in Bologna, attualmente in Via Jacopo di Paolo n. 36.</p> <p>2.2 La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici nonché, ai sensi dell'articolo 5, Delegazioni, onde svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità.</p> <p>ARTICOLO 3 FINALITA'</p> <p>3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, in osservanza ed in applicazione della legislazione italiana in materia, si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) attività nei settori della prevenzione oncologica, dell'assistenza sociale e socio - sanitaria, della cura e dello studio in favore di Sofferenti affetti da tumore; ii) attività di ricerca scientifica riguardante la prevenzione, diagnosi e cura delle patologie tumorali, svolta sia direttamente, sia mediante affidamento ad università, enti di ricerca e fondazioni aventi finalità di ricerca scientifica svolta direttamente; iii) attività di formazione ed aggiornamento del personale medico e paramedico, operante nei settori di prevenzione, cura ed assistenza oncologica, nonché degli assistenti di base e comunque di ogni altra figura professionale e di volontariato necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca, di prevenzione e di assistenza delle malattie oncologiche, richiedendo, se necessario, l'accreditamento e le certificazioni degli Enti competenti. L'attività di formazione ed aggiornamento, finalizzata alla divulgazione del 	<p>ARTICOLO 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE</p> <p>1.1 E' costituita - per trasformazione dell'Associazione ANT ONLUS, fondata in data 15 maggio 1978 - la Fondazione denominata "ANTItalia ONLUS" - (nel proseguo solo "Fondazione").</p> <p>1.2 In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE ANT Franco Pannuti - ETS".</p> <p>ARTICOLO 2 SEDE</p> <p>2.1 La Fondazione ha sede in Bologna, attualmente in Via Jacopo di Paolo n. 36.</p> <p>2.2 La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici nonché, ai sensi dell'articolo 5, Delegazioni, onde svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità.</p> <p>ARTICOLO 3 FINALITA' E ATTIVITA'</p> <p>3.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) interventi e servizi sociali di cui alla lettera a) dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs.117/2017, atti a garantire la qualità della vita, a ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, di difficoltà sociali e condizioni di non autonomia; ii) interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs.117/2017; iii) prestazioni socio-sanitarie di cui alla lettera c) dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs.117/2017, in favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo, finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. iv) educazione, istruzione e formazione professionale di cui alla lettera d) dell'articolo 5,



Official stamp and handwritten signatures of Franco Pannuti, including a circular stamp and a large signature.

VERSIONE IN VIGORE DAL 23.7.2019


bagaglio di conoscenze sviluppate nel corso degli anni di attività della Fondazione, sarà svolta esclusivamente nei confronti del personale, dei collaboratori e volontari della Fondazione, nonché di committenti esterni "istituzionali", tra i quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, medici di base, personale sanitario di strutture pubbliche e di centri oncologici, hospice, o altri enti che svolgono attività analoghe a quelle svolte dalla Fondazione, con lo scopo, per gli stessi, di divulgare il particolare metodo di assistenza socio-sanitaria, c.d. "Progetto Eubiosia", nonché le conoscenze acquisite nel campo degli interventi assistenziali oncologici da parte della Fondazione.

VERSIONE IN VIGORE
DALL'ISCRIZIONE AL RUNTS

- comma 1 del D. Lgs.117/2017, aventi ad oggetto tematiche attinenti, direttamente o indirettamente alle finalità della Fondazione; richiedendo, se necessario, l'accreditamento e le certificazioni degli Enti competenti; attività culturali di interesse sociale con finalità educative di cui alla lettera d) dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs.117/2017, attraverso lo svolgimento di iniziative ed attività di formazione, corsi, laboratori e seminari attinenti, direttamente o indirettamente alle finalità della Fondazione;
- v) formazione universitaria e post-universitaria di cui alla lettera g) dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs.117/2017, attraverso lo svolgimento di tirocini formativi curriculari ed extracurriculari svolti a favore di studenti universitari e laureati aventi ad oggetto tematiche attinenti, direttamente o indirettamente alle finalità della Fondazione;
- vi) ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui alla lettera h) dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs.117/2017, riguardante la prevenzione, diagnosi e cura delle patologie ad andamento cronico ed evolutivo, svolta sia direttamente, sia mediante affidamento ad università, enti di ricerca e fondazioni aventi finalità di ricerca scientifica svolta direttamente;
- vii) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione, di cui alla lettera i) dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs.117/2017, con lo scopo, di divulgare il particolare metodo di assistenza socio-sanitaria, c.d. "Progetto Eubiosia", nonché le conoscenze acquisite nel campo degli interventi assistenziali da parte della Fondazione, attraverso la produzione di iniziative e pubblicazioni editoriali in qualsiasi forma e la diffusione attraverso qualsiasi formato (cartaceo, digitale, ecc.), nonché attraverso la promozione e organizzazione di iniziative, convegni, congressi, seminari ed eventi di ogni genere, anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici o privati, nell'ambito dei temi riguardanti le proprie finalità e attività;
- viii) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di danaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale svolte dalla Fondazione, di cui alla lettera u) dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs.117/2017;

Per il perseguimento delle finalità statutarie, la Fon-


VERSIONE IN VIGORE DAL 23.7.2019	VERSIONE IN VIGORE DALL'ISCRIZIONE AL RUNTS
<p>ARTICOLO 4 ATTIVITA' STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA'</p> <p>4.1 La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi potrà tra l'altro:</p> <p>a) farsi in qualsiasi sede promotrice della ricerca scientifica riguardante i Sofferenti affetti da tumore;</p> <p>b) promuovere rapporti di collaborazione con istituzioni oncologiche nazionali ed estere;</p> <p>c) promuovere la conoscenza di strutture e di programmi per una corretta e completa assistenza dei Sofferenti affetti da tumore;</p> <p>d) stimolare le istituzioni per la creazione di strutture e di programmi per la ricerca e per la prevenzione in campo oncologico e per una corretta assistenza ai Sofferenti di tumore;</p> <p>e) promuovere la partecipazione effettiva degli enti pubblici e privati, nonché dei cittadini, alla soluzione dei problemi riguardanti la ricerca e la prevenzione oncologiche e l'assistenza ai Sofferenti di tumore;</p> <p>f) promuovere e sostenere, anche economicamente e finanziariamente, enti ed organizzazioni aventi finalità affini od analoghe;</p> <p>g) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti, convegni, meeting, seminari, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie ed altre iniziative connesse alle proprie finalità;</p> <p>h) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente e indirettamente iniziative nel campo dell'editoria e della comunicazione riguardante eventi, fatti o espressioni culturali e socio-sanitarie attinenti allo scopo ed all'attività della Fondazione. In tal senso potrà presentare ricorso a mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale ed internazionale;</p> <p>i) promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali, al fine di far conoscere, promuovere e divulgare l'attività della Fondazione.</p> <p>j) promuovere qualsivoglia attività destinata al reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali, al fine di far conoscere, promuovere e divulgare l'attività della Fondazione, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 2 del D.Lgs. n. 460/97.</p> <p>k)</p>	<p>dazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali di cui condivide finalità e metodi.</p> <p>ARTICOLO 4 ATTIVITA' DIVERSE</p> <p>4.1 La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente o che sarà emanata in materia, la cui puntuale specificazione è demandata alla determinazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4.2 La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi potrà tra l'altro:</p> <p>a) farsi in qualsiasi sede promotrice della ricerca scientifica riguardante i Sofferenti affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo;</p> <p>b) promuovere rapporti di collaborazione con istituzioni nazionali ed estere;</p> <p>c) promuovere la conoscenza di strutture e di programmi per una corretta e completa assistenza dei Sofferenti affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo;</p> <p>d) stimolare le istituzioni per la creazione di strutture e di programmi per la ricerca e per la prevenzione delle patologie ad andamento cronico ed evolutivo e per una corretta assistenza ai Sofferenti;</p> <p>e) promuovere la partecipazione effettiva degli enti pubblici e privati, nonché dei cittadini, alla soluzione dei problemi riguardanti la ricerca e la prevenzione e l'assistenza ai Sofferenti di patologie ad andamento cronico ed evolutivo;</p> <p>f) promuovere e sostenere, anche economicamente e finanziariamente, enti ed organizzazioni aventi finalità affini od analoghe;</p> <p>g) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti, convegni, meeting, seminari, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie ed altre iniziative connesse alle proprie finalità;</p> <p>h) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente e indirettamente iniziative nel campo dell'editoria e della comunicazione riguardante eventi, fatti o espressioni culturali e socio-sanitarie attinenti allo scopo ed all'attività della Fondazione. In tal senso potrà presentare ricorso a mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale ed internazionale;</p> <p>i) promuovere e favorire le relazioni con le istituzio-</p>




Handwritten signature and stamp, likely an official approval or signature, located on the right side of the document.

VERSIONE IN VIGORE DAL 23.7.2019	VERSIONE IN VIGORE DALL'ISCRIZIONE AL RUNTS
<p>4.2 La Fondazione potrà, altresì, svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti; 2. costruire o affittare immobili da utilizzare per l'esercizio della propria attività; 3. stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente; 4. partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini od analoghe; 5. promuovere, partecipare o concorrere alla costituzione, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei propri fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali. <p>4.3 La Fondazione non potrà, tuttavia, compiere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione delle attività direttamente connesse ed, in ogni caso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 10, comma 1 lett. c) e comma 5, del citato Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.</p>	<p>ni locali, regionali, nazionali ed internazionali, al fine di far conoscere, promuovere e divulgare l'attività della Fondazione.</p> <p>j) promuovere qualsivoglia attività destinata al reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali, al fine di far conoscere, promuovere e divulgare l'attività della Fondazione, nel rispetto delle condizioni di legge.</p> <p>4.3 La Fondazione potrà, altresì, svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria; locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti; 2. costruire o affittare immobili da utilizzare per l'esercizio della propria attività; 3. stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente; 4. partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini od analoghe; 5. promuovere, partecipare o concorrere alla costituzione, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei propri fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali.
<p>ARTICOLO 5 DELEGAZIONI</p> <p>5.1 Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali possono essere costituite e soppresse, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sezioni periferiche, denominate Delegazioni (principali o aggregate alle principali), dislocate sul territorio nazionale.</p> <p>5.2 E' di competenza del Consiglio di Amministrazione disciplinare il funzionamento e l'organizzazione delle Delegazioni mediante appositi regolamenti, nonché nominare i relativi delegati disciplinandone le funzioni, i poteri, le deleghe e l'eventuale retribuzione, nel rispetto e nei limiti previsti dall'art. 10, sesto comma, lettera c) del D.Lgs. n.460/1997, per quei delegati investiti di poteri e deleghe particolarmente impegnative.</p>	<p>ARTICOLO 5 DELEGAZIONI</p> <p>5.1 Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali possono essere costituite e soppresse, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sezioni periferiche, denominate Delegazioni (principali o aggregate alle principali), dislocate sul territorio nazionale.</p> <p>5.2 E' di competenza del Consiglio di Amministrazione disciplinare il funzionamento e l'organizzazione delle Delegazioni mediante appositi regolamenti, nonché nominare i relativi delegati disciplinandone le funzioni, i poteri, le deleghe e l'eventuale retribuzione.</p>
<p>ARTICOLO 6 PATRIMONIO</p> <p>6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale della Fondazione così come indicata nell'atto di trasformazione.</p>	<p>ARTICOLO 6 PATRIMONIO</p> <p>6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale della Fondazione così come indicata nell'atto di trasformazione.</p>

VERSIONE IN VIGORE DAL 23.7.2019	VERSIONE IN VIGORE DALL'ISCRIZIONE AL RUNTS
<p>6.2 Tale patrimonio può essere accresciuto da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.</p> <p>6.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.</p> <p>6.4 I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.</p> <p>6.5 Gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve od il capitale non dovranno essere distribuiti, nemmeno in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.</p> <p>6.6 Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse direttamente connesse.</p>	<p>6.2 Tale patrimonio può essere accresciuto da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.</p> <p>6.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.</p> <p>6.4 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p> <p>6.5 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.</p> <p>6.6 Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p>
<p>ARTICOLO 7 ORGANI DELLA FONDAZIONE</p> <p>7.1 Sono organi della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Vice - Presidente; - l'Organo di controllo; - il Revisore legale dei conti o la Società di Revisione, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017 	<p>ARTICOLO 7 ORGANI DELLA FONDAZIONE</p> <p>7.1 Sono organi della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Vice - Presidente; - l'Organo di controllo; - il Revisore legale dei conti o la Società di Revisione, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017
<p>ARTICOLO 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>8.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 4 (quattro) componenti, ivi compreso il Presidente della Fondazione, i quali rimangono in carica a vita; - da 1 (un) componente, cooptato dai 4 (quattro) componenti a vita, il quale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. <p>I componenti del primo Consiglio di Amministrazione sono indicati nell'atto di trasformazione.</p> <p>8.2 Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione può essere aumentato fino a 11 (undici) mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso che in proposito delibererà con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, ivi compreso il Presi-</p>	<p>ARTICOLO 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>8.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 4 (quattro) componenti, ivi compreso il Presidente della Fondazione, i quali rimangono in carica a vita; - da 1 (un) componente, cooptato dai 4 (quattro) componenti a vita, il quale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. <p>I componenti del primo Consiglio di Amministrazione sono indicati nell'atto di trasformazione.</p> <p>8.2 Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione può essere aumentato fino a 11 (undici) mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso che in proposito delibererà con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente.</p> <p>I componenti cooptati dal Consiglio di Amministra-</p>



Raffaele Bontade




VERSIONE IN VIGORE DAL 23.7.2019	VERSIONE IN VIGORE DALL'ISCRIZIONE AL RUNTS
<p>dente.</p> <p>I componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.</p> <p>8.3 Per essere eletti componenti del Consiglio è necessario che i candidati non siano stati:</p> <p>(i) dichiarati interdetti, inabilitati, falliti;</p> <p>(ii) condannati ad una pena, anche temporanea, che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi.</p> <p>8.4 Costituiscono cause di decadenza dalla carica di Consiglieri oltre che la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8.3, le dimissioni e la morte. Può altresì costituire causa di decadenza dei Consiglieri, a giudizio del Consiglio medesimo, la non partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio.</p> <p>8.5 In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare il Consigliere elettivo, il sostituto sarà cooptato dai 4 (quattro) componenti a vita, ai sensi dell'articolo 8.1. Il Presidente provvederà, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle cause di decadenza di cui all'articolo 8.4, a convocare all'uopo il Consiglio di Amministrazione. Nel frattempo si considereranno prorogati i poteri del Consigliere decaduto, limitatamente all'ordinaria amministrazione.</p> <p>8.6 Qualora venisse a mancare, per morte o impedimento permanente, un componente del Consiglio in carica a vita, compete ai restanti componenti a vita del Consiglio provvedere per cooptazione alla sua sostituzione.</p>	<p>zione durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.</p> <p>8.3 Per essere eletti componenti del Consiglio è necessario che i candidati non siano stati:</p> <p>(i) dichiarati interdetti, inabilitati, falliti;</p> <p>(ii) condannati ad una pena, anche temporanea, che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi.</p> <p>8.4 Costituiscono cause di decadenza dalla carica di Consiglieri oltre che la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8.3, le dimissioni e la morte. Può altresì costituire causa di decadenza dei Consiglieri, a giudizio del Consiglio medesimo, la non partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio.</p> <p>8.5 In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare il Consigliere elettivo, il sostituto sarà cooptato dai 4 (quattro) componenti a vita, ai sensi dell'articolo 8.1. Il Presidente provvederà, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle cause di decadenza di cui all'articolo 8.4, a convocare all'uopo il Consiglio di Amministrazione. Nel frattempo si considereranno prorogati i poteri del Consigliere decaduto, limitatamente all'ordinaria amministrazione.</p> <p>8.6 Qualora venisse a mancare, per morte o impedimento permanente, un componente del Consiglio in carica a vita, compete ai restanti componenti a vita del Consiglio provvedere per cooptazione alla sua sostituzione.</p>
<p>ARTICOLO 9 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>9.1 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.</p> <p>9.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:</p> <p>a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;</p> <p>b) redigere ed approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale;</p> <p>c) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;</p> <p>d) deliberare eventuali modifiche al presente Statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei suoi membri e con il consenso del Presidente;</p> <p>e) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione;</p>	<p>ARTICOLO 9 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>9.1 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.</p> <p>9.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:</p> <p>a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;</p> <p>b) redigere ed approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale;</p> <p>c) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;</p> <p>d) deliberare eventuali modifiche al presente Statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei suoi membri e con il consenso del Presidente;</p> <p>e) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione;</p> <p>f) nominare e revocare i Delegati nonché attribuirne i poteri e disciplinare il funzionamento delle Delegazioni mediante appositi regolamenti;</p> <p>g) nominare l'Organo di controllo, il Revisore dei</p>

VERSIONE IN VIGORE DAL 23.7.2019	VERSIONE IN VIGORE DALL'ISCRIZIONE AL RUNTS
<p>f) nominare e revocare i Delegati nonché attribuirne i poteri e disciplinare il funzionamento delle Delegazioni mediante appositi regolamenti;</p> <p>g) nominare l'Organo di controllo, il Revisore dei conti o la Società di revisione;</p> <p>i) nominare, tra i propri componenti, il Vice – Presidente.</p> <p>9.3 Il Consiglio potrà delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione ad uno o più Consiglieri.</p> <p>9.4 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, un Presidente Onorario, un Direttore scientifico, un Direttore Sanitario, un Direttore Tecnico, ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lett. c), comma 6, dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.</p> <p>ARTICOLO 10 CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>10.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, ovvero su istanza della maggioranza dei propri membri, per mezzo di avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata ovvero mediante qualsiasi strumento idoneo che ne attesti la ricezione.</p> <p>In caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.</p> <p>10.2 Il Consiglio di Amministrazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.</p> <p>10.3 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio all'uopo nominato all'inizio di ogni riunione. Le deliberazioni vengono riportate sul</p>	<p>conti o la Società di revisione;</p> <p>i) nominare, tra i propri componenti, il Vice – Presidente.</p> <p>9.3 Il Consiglio potrà delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione ad uno o più Consiglieri.</p> <p>9.4 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, un Presidente Onorario, un Direttore scientifico, un Direttore Sanitario, un Direttore Tecnico, ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi.</p> <p>ARTICOLO 10 CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>10.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, ovvero su istanza della maggioranza dei propri membri, per mezzo di avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata ovvero mediante qualsiasi strumento idoneo che ne attesti la ricezione.</p> <p>In caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.</p> <p>10.2 Il Consiglio di Amministrazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.</p> <p>10.3 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio all'uopo nominato all'inizio di ogni riunione. Le deliberazioni vengono riportate sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>10.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il</p>

Raffaello

VERSIONE IN VIGORE DAL 23.7.2019	VERSIONE IN VIGORE DALL'ISCRIZIONE AL RUNTS
<p>libro verbali del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>10.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. In tal caso, è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>10.5 Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e deliberare in assenza di convocazione purché siano presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei membri dell'Organo di Controllo.</p> <p>ARTICOLO 11 PRESIDENTE ONORARIO</p> <p>11.1 Il Presidente Onorario, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 9.4, è scelto tra persone particolarmente meritevoli, le quali si sono distinte nell'ambito sociale per l'affermazione ed il sostegno dei principi dell'Eubiosia.</p> <p>11.2 Il Presidente Onorario ha il diritto di partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione, pur essendo privo del diritto di voto.</p> <p>11.3 Il Presidente Onorario dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.</p> <p>ARTICOLO 12 PRESIDENTE</p> <p>12.1 Il Presidente della Fondazione è la dott.ssa Raffaella Pannuti e rimane in carica a vita.</p> <p>12.2 Il Presidente, designa un proprio successore, il quale subentrerà automaticamente allo stesso, quale Presidente a vita della Fondazione, in caso di decesso, dimissioni o permanente impedimento del titolare della nomina. In mancanza di tale designazione, si considera designato, quale successore del Presidente, l'erede più anziano dello stesso in linea retta.</p>	<p>soggetto verbalizzante. In tal caso, è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;</p> <p>c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>10.5 Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e deliberare in assenza di convocazione purché siano presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei membri dell'Organo di Controllo.</p> <p>ARTICOLO 11 PRESIDENTE ONORARIO</p> <p>11.1 Il Presidente Onorario, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 9.4, è scelto tra persone particolarmente meritevoli, le quali si sono distinte nell'ambito sociale per l'affermazione ed il sostegno dei principi dell'Eubiosia.</p> <p>11.2 Il Presidente Onorario ha il diritto di partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione, pur essendo privo del diritto di voto.</p> <p>11.3 Il Presidente Onorario dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.</p> <p>ARTICOLO 12 PRESIDENTE</p> <p>12.1 Il Presidente della Fondazione è la dott.ssa Raffaella Pannuti e rimane in carica a vita.</p> <p>12.2 Il Presidente, designa un proprio successore, il quale subentrerà automaticamente allo stesso, quale Presidente a vita della Fondazione, in caso di decesso, dimissioni o permanente impedimento del titolare della nomina. In mancanza di tale designazione, si considera designato, quale successore del Presidente, l'erede più anziano dello stesso in linea retta.</p> <p>12.3 Nel momento in cui il soggetto designato, ai sensi dell'articolo 12.2, subentra al Presidente nella carica, a sua volta, nominerà un suo sostituto a norma del precedente comma.</p> <p>12.4 In tutti i casi in cui il successore designato non accetti la carica di Presidente, i restanti membri del Consiglio di Amministrazione coopteranno a maggioranza un sostituto che rimarrà in carica a vita. In caso di parità prevale il voto del Vice – Presidente ed, in sua assenza, del consigliere più anziano.</p> <p>12.5 Il Presidente, oltre ai poteri espressamente attribuiti dal presente Statuto, ha la legale rappresen-</p>

VERSIONE IN VIGORE DAL 23.7.2019	VERSIONE IN VIGORE DALL'ISCRIZIONE AL RUNTS
<p>12.3 Nel momento in cui il soggetto designato, ai sensi dell'articolo 12.2, subentra al Presidente nella carica, a sua volta, nominerà un suo sostituto a norma del precedente comma.</p> <p>12.4 In tutti i casi in cui il successore designato non accetti la carica di Presidente, i restanti membri del Consiglio di Amministrazione coopereranno a maggioranza un sostituto che rimarrà in carica a vita. In caso di parità prevale il voto del Vice – Presidente ed, in sua assenza, del consigliere più anziano.</p> <p>12.5 Il Presidente, oltre ai poteri espressamente attribuiti dal presente Statuto, ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati dagli organi della Fondazione. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.</p> <p>12.6 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.</p> <p>12.7 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice-Presidente, ad alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché, ove nominati, al Direttore Scientifico, al Direttore Tecnico, al Direttore Sanitario.</p> <p>ARTICOLO 13 VICE – PRESIDENTE</p> <p>13.1 Il Vice – Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.</p> <p>13.2 Di fronte a terzi, la firma del Vice - Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.</p> <p>ARTICOLO 14 ORGANO DI CONTROLLO</p> <p>14.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo, che può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Nel caso di organo collegiale I membri effettivi eleggono il Presidente. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.</p> <p>14.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>14.3 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs.117/2017, l'Organo di Con-</p>	<p>tanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati dagli organi della Fondazione. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.</p> <p>12.6 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.</p> <p>12.7 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice-Presidente, ad alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché, ove nominati, al Direttore Scientifico, al Direttore Tecnico, al Direttore Sanitario.</p> <p>ARTICOLO 13 VICE – PRESIDENTE</p> <p>13.1 Il Vice – Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.</p> <p>13.2 Di fronte a terzi, la firma del Vice - Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.</p> <p>ARTICOLO 14 ORGANO DI CONTROLLO</p> <p>14.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo, che può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Nel caso di organo collegiale I membri effettivi eleggono il Presidente. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.</p> <p>14.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>14.3 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs.117/2017, l'Organo di Con-</p>

VERSIONE IN VIGORE DAL 23.7.2019	VERSIONE IN VIGORE DALL'ISCRIZIONE AL RUNTS
<p>2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.</p> <p>14.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>14.3 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs.117/2017, l'Organo di Controllo può essere incaricato anche della revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.</p> <p>14.4 L'Organo di Controllo attesta che il bilancio sociale, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs.117/2017.</p> <p>14.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p> <p>14.6 L'Organo di Controllo resta in carica per 3 (tre) esercizi, salvo dimissioni o decadenza, e scade alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'Organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo è stato ricostituito.</p> <p>14.7 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi membri restano in carica fino al prossimo Consiglio di Amministrazione, il quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'Organo di controllo. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino al prossimo Consiglio di Amministrazione dal membro più anziano. Se con i membri supplenti non si completa l'Organo di controllo, deve essere convocato un Consiglio di Amministrazione perché provveda all'integrazione dell'Organo medesimo.</p> <p>14.8 L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; la riunione può</p>	<p>trollo può essere incaricato anche della revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.</p> <p>14.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs.117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs.117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.</p> <p>14.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p> <p>14.6 L'Organo di Controllo resta in carica per 3 (tre) esercizi, salvo dimissioni o decadenza, e scade alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'Organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo è stato ricostituito.</p> <p>14.7 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi membri restano in carica fino al prossimo Consiglio di Amministrazione, il quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'Organo di controllo. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino al prossimo Consiglio di Amministrazione dal membro più anziano. Se con i membri supplenti non si completa l'Organo di controllo, deve essere convocato un Consiglio di Amministrazione perché provveda all'integrazione dell'Organo medesimo.</p> <p>14.8 L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; la riunione può svolgersi anche con la presenza dei componenti in videoconferenza, o attraverso altre tecnologie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>14.9 L'Organo di Controllo è chiamato ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>ARTICOLO 15 REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>15.1 Alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del D. Lgs.117/2017, il Consiglio di Amministrazione, qualora non abbia affidato all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti, nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revi-</p>

VERSIONE IN VIGORE DAL 23.7.2019	VERSIONE IN VIGORE DALL'ISCRIZIONE AL RUNTS
<p>svolgersi anche con la presenza dei componenti in videoconferenza, o attraverso altre tecnologie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>14.9 L'Organo di Controllo è chiamato ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>sione legale, iscritti nell'apposito registro.</p> <p>15.2 Il Revisore o la Società di Revisione resta in carica per 3 (tre) esercizi, salvo dimissioni o decadenza, e scade alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p>
<p>ARTICOLO 15 REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p>15.1 Alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del D. Lgs.117/2017, il Consiglio di Amministrazione, qualora non abbia affidato all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti, nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.</p> <p>15.2 Il Revisore o la Società di Revisione resta in carica per 3 (tre) esercizi, salvo dimissioni o decadenza, e scade alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p>	<p>ARTICOLO 16 ORGANISMO DI VIGILANZA D.Lgs. 231/2001</p> <p>16.1 L'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001, è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, le cui professionalità sono previste nel Modello di Organizzazione e Gestione, la cui approvazione spetta al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>16.2 I componenti l'Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni e sono rinominabili.</p> <p>16.3 I componenti l'Organismo di Vigilanza eleggono tra i propri componenti il Presidente.</p> <p>16.4 Le funzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza sono finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001, all'effettuazione di una costante attività di vigilanza tesa al recepimento, attuazione, adeguatezza ed efficacia nel tempo del Modello Organizzativo adottato dal Consiglio di Amministrazione, promuovendo, se necessario, le opportune azioni correttive.</p> <p>16.5 Nello svolgimento delle proprie funzioni i componenti l'Organismo di Vigilanza sono soggetti alla Legge ed alle disposizioni previste dal D.Lgs.231/2001.</p>
<p>ARTICOLO 16 ORGANISMO DI VIGILANZA D.Lgs. 231/2001</p> <p>16.1 L'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001, è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, le cui professionalità sono previste nel Modello di Organizzazione e Gestione, la cui approvazione spetta al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>16.2 I componenti l'Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni e sono rinominabili.</p> <p>16.3 I componenti l'Organismo di Vigilanza eleggono tra i propri componenti il Presidente.</p> <p>16.4 Le funzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza sono finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001, all'effettuazione di una costante attività di vigilanza tesa al recepimento, attuazione, adeguatezza ed efficacia nel tempo del Modello Organizzativo adottato dal Consiglio di Amministrazione, promuovendo, se necessario, le opportune azioni correttive.</p> <p>16.5 Nello svolgimento delle proprie funzioni i componenti l'Organismo di Vigilanza sono soggetti alla Legge ed alle disposizioni previste dal D.Lgs.231/2001.</p>	<p>ARTICOLO 17 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO</p> <p>17.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>17.2 Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs.117/2017.</p> <p>Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.</p> <p>17.3 Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.</p> <p>17.4 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.</p> <p>17.5 Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni di cui al D. Lgs.117/2017, e successiva normativa in materia.</p>
<p>ARTICOLO 17 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO</p> <p>17.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.</p>	<p>ARTICOLO 18</p>



Raffaello

VERSIONE IN VIGORE DAL 23.7.2019	VERSIONE IN VIGORE DALL'ISCRIZIONE AL RUNTS
<p>17.2 Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs.117/2017.</p> <p>Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.</p> <p>17.3 Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.</p> <p>17.4 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.</p> <p>17.5 Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le peculiarità della natura giuridica di Fondazione.</p>	<p>CARICHE SOCIALI</p> <p>18.1 Le cariche sociali sono gratuite. In ogni caso è data facoltà al Consiglio di Amministrazione di deliberare la corresponsione di compensi annui, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, al Presidente ed ai componenti del Consiglio investiti di particolari deleghe ed incarichi.</p> <p>Il Consiglio potrà, altresì, deliberare, sempre nel rispetto della normativa vigente, compensi annui da corrispondere ai componenti l'Organo di controllo, al soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, ai Componenti l'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs 231/2001, nonché al Direttore Scientifico, al Direttore Tecnico, ed al Direttore Sanitario, ove nominati.</p> <p>18.2 Ai detentori delle cariche spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.</p>
<p>ARTICOLO 18 CARICHE SOCIALI</p> <p>18.1 Le cariche sociali sono gratuite. In ogni caso è data facoltà al Consiglio di Amministrazione di deliberare la corresponsione di compensi annui, nei limiti e nel rispetto di quanto statuito all'articolo 10, 6° comma, lettera c) del D.Lgs. n. 460/1997, al Presidente ed ai componenti del Consiglio investiti di particolari deleghe ed incarichi.</p> <p>Il Consiglio potrà, altresì, deliberare, sempre nel rispetto e nei limiti di quanto statuito dall'articolo 10, 6° comma, lettera c) del D.Lgs. n. 460/1997, compensi annui da corrispondere ai componenti l'Organo di controllo, al soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, ai Componenti l'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs 231/2001, nonché al Direttore Scientifico, al Direttore Tecnico, ed al Direttore Sanitario, ove nominati.</p> <p>18.2 Ai detentori delle cariche spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.</p>	<p>ARTICOLO 19 COLLABORATORI, DIPENDENTI E VOLONTARI</p> <p>19.1 La Fondazione può assumere dipendenti, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia ed assicurandoli contro le malattie, l'infortunio e la responsabilità civile verso terzi. I salari o stipendi corrisposti saranno fissati nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>19.2 La Fondazione può utilizzare collaboratori esterni, stipulando con loro contratti ed assicurazioni, al fine del raggiungimento degli scopi statutari.</p> <p>19.3 La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs.117/2017, o dalle norme che saranno emanate in materia.</p>
<p>ARTICOLO 19 COLLABORATORI, DIPENDENTI E VOLONTARI</p> <p>19.1 La Fondazione può assumere dipendenti, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia ed assicurandoli contro le malattie, l'infortunio e la responsabilità civile verso terzi. I salari o stipendi corrisposti saranno fissati nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10, comma 6°, lettera e), del D. Lgs 4/12/1997, n. 460.</p>	<p>ARTICOLO 20 CLAUSOLA ARBITRALE</p> <p>20.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti al sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo, con funzione di Presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Prefetto, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.</p> <p>20.2 Il Collegio Arbitrale procederà in via irrituale e secondo equità, libero da qualsiasi obbligo di forma e il suo giudizio sarà vincolante ed inappellabile per le parti.</p> <p>20.3 La sede dell'arbitrato sarà Bologna.</p> <p>ARTICOLO 21 SCIoglimento</p>

VERSIONE IN VIGORE DAL 23.7.2019

19.2 La Fondazione può utilizzare collaboratori esterni, stipulando con loro contratti ed assicurazioni, al fine del raggiungimento degli scopi statutari.

19.3 La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs.117/2017, o dalle norme che saranno emanate in materia.

ARTICOLO 20

CLAUSOLA ARBITRALE

20.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti al sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo, con funzione di Presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Prefetto, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

20.2 Il Collegio Arbitrale procederà in via irrituale e secondo equità, libero da qualsiasi obbligo di forma e il suo giudizio sarà vincolante ed inappellabile per le parti.

20.3 La sede dell'arbitrato sarà Bologna.

ARTICOLO 21

SCIoglimento

21.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

21.2 La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 27 codice civile.

21.3 Le delibera di estinzione sarà valida qualora sia adottata col voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

21.4 Contestualmente alla delibera di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, potendo sceglierli anche tra gli amministratori uscenti.

21.5 In caso di estinzione, successivamente alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità od operanti nel settore dell'oncologia, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 22

NORMA FINALE

**VERSIONE IN VIGORE
DALL'ISCRIZIONE AL RUNTS**

21.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

21.2 La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 27 codice civile.

21.3 Le delibera di estinzione sarà valida qualora sia adottata col voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.


21.4 Contestualmente alla delibera di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, potendo sceglierli anche tra gli amministratori uscenti.

21.5 In caso di estinzione, successivamente alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, il patrimonio è devoluto, in base a deliberazione del Consiglio di Amministrazione e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altri Ente del Terzo settore che perseguano le stesse finalità, previo parere favorevole dell'autorità preposta prevista dalla legge.


ARTICOLO 22

NORMA FINALE

22.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni vigenti o che saranno emanate in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.



Raffaello



VERSIONE IN VIGORE DAL 23.7.2019	VERSIONE IN VIGORE DALL'ISCRIZIONE AL RUNTS
22.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.	